



Comune di Mendrisio

Quartiere di Salorino



Regolamento organico e tariffe del cimitero comunale di Salorino

Regolamento organico e tariffe del cimitero comunale di Salorino

PROPRIETÀ E SORVEGLIANZA

- Art. 1** Il cimitero è di proprietà del Comune ed è unico per tutto il suo territorio. Esso è sorvegliato e amministrato dal Municipio, che assicura l'osservanza di tutte le disposizioni delle legge e dei regolamenti in materia. Una speciale commissione di 3 membri, nominata dal Municipio, coadiuva lo stesso per quanto concerne l'esame, l'approvazione e l'esecuzione di opere da eseguire tanto dal Comune, quanto dai privati.

CUSTODE-AFFOSSATORE

- Art. 2** La sorveglianza diretta del cimitero è affidata al custode-affossatore le cui mansioni sono quelle indicate all'art. 53 del Regolamento comunale del 9 settembre 1951, con le seguenti aggiunte:
- a) tenere in perfetto ordine la strada di accesso al cimitero, i viali e gli spazi fra fossa e fossa, curando il taglio dell'erba non appena raggiunga i 20 cm d'altezza e le potatura delle siepi almeno 2 volte all'anno;
 - b) provvedere all'incenerimento del fieno e di ogni altro detrito vegetale raccolti nell'interno del cimitero e nell'antistante piazzale;
 - c) curare l'ordine e la nettezza della camera mortuaria e sorvegliare i cadaveri deposti nella stessa;
 - d) assistere, se richiesto, alle ispezioni praticate dal municipio o dalla speciale commissione.
- Art. 3** Il custode-affossatore viene nominato dal Municipio in conformità degli art. 39 e 40 del Regolamento comunale. In deroga a quanto prescrive l'art. 56 del Regolamento comunale, il custode-affossatore percepisce uno stipendio di Fr. 600.00 più Fr. 50.00 per ogni fossa in campo comune e Fr. 20.00 per ogni tumulazione nei loculi.

COMPOSIZIONE E ORDINE NEL CIMITERO

- Art. 4** Il terreno del cimitero comprende i seguenti riparti:
- le esistenti cappelle di proprietà di Enti e di privati;
 - i colombari;
 - la camera mortuaria e l'ossario;
 - il campo comune per adulti;
 - il campo comune per bambini (fino a 12 anni);
 - i loculi cinerari.
- Art. 5** I colombari e i loculi cinerari costruiti dal comune sono ceduti ai soli privati domiciliati nel Comune alle condizioni di tempo e di pagamento previste dall'art. 23.
È prevista la cessione anticipata di 10 loculi. Successivamente, ed a giudizio del Municipio, sarà accordato di riservare un loculo a fianco del coniuge premorto o altrimenti.
Il terreno su cui sorgono le cappelle rimane ad uso perpetuo degli acquirenti e loro successori, che dovranno designare al Municipio un rappresentante cui possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce a questo loro diritto ed obblighi correlativi.
- Art. 6** Quando venisse ad estinguersi la famiglia proprietaria di una cappella e non esistessero eredi designati dal proprietario, oppure gli eredi non provvedessero alla manutenzione, la cappella passa in proprietà del Comune.
- Art. 7** Le dimensioni delle fosse nel campo comune sono fissate come segue:
- per gli adulti: profondità m 1,80; larghezza m 0,80; lunghezza m 1,80 (misurata in superficie)
 - per i bambini sotto i 12 anni: profondità m 1,50; larghezza m 0,50; lunghezza m 1,50.
- Distanza fra fossa e fossa m 0,40.
Ogni fossa sarà numerata progressivamente mediante un cippo.
- Art. 8** Per la posa di croci, lapidi e ricordi di qualsiasi natura dovrà essere fatta analogo domanda scritta al Municipio, corredata dai relativi piani in due esemplari.
Il Municipio, su preavviso della speciale Commissione, rilascerà l'autorizzazione o la rifiuterà precisandone i motivi.
La manutenzione delle cappelle, lapidi, ecc, è a carico dei proprietari. Qualora fosse fatta insufficientemente, vi provvederà il Municipio a spese del proprietario, dopo un congruo preavviso.
- Art. 9** Trascorso il periodo di concessione e ad ogni modo quando si avesse a procedere allo spurgo di determinate fosse o file di esse, i ricordi funebri diverranno di proprietà del Comune se non saranno ritirati dagli aventi diritto, entro il termine fissato dal Municipio.
- Art. 10** Nei campi comuni l'altezza massima delle croci, lapidi, monumenti sarà di ml 1,50.
Le fosse potranno essere delimitate con contorni in pietra naturale o artificiale dalle dimensioni di m 1,70 x 0,70 nel campo per adulti e di m 1,20 x 0,40 nel campo per bambini.
- Art. 11** Per le esistenti lapidi addossate all'interno del muro di cinta sarà richiesta ai famigliari una confacente sistemazione e, se mantenute, saranno soggette al pagamento della tassa prevista all'art. 23.
Con l'ampliamento del cimitero non saranno concesse ulteriori pose di lapidi lungo il muro di cinta.
- Art. 12** È vietato lavorare lapidi e monumenti nell'interno del cimitero. Ogni danno dipendente da lavori eseguiti nel cimitero è a carico del committente.
I materiali e detriti in genere provenienti da lavori eseguiti nel cimitero dovranno essere immediatamente asportati dal committente.

INUMAZIONI – ESUMAZIONI – CAMERA MORTUARIA

- Art. 13** Nel cimitero comunale sono accolte le salme:
- delle persone decedute nel territorio del Comune;
 - degli attinenti o domiciliati nel Comune, deceduti fuori della giurisdizione comunale;
 - di non attinenti né domiciliati, deceduti fuori della giurisdizione del Comune, quando abbiano diritto come membri della famiglia del proprietario della cappella.
È in facoltà di un proprietario di cappelle di estendere la tumulazione anche ad estranei della famiglia;
 - di altre persone, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Municipio.
- Art. 14** Le salme da inumarsi nel campo comune devono essere rinchiusi in un cofano di legno dolce non sorpassante lo spessore di cm 3.
Sono assolutamente esclusi i feretri di legno duro o di metallo, tranne il caso di tumulazione temporanea.
La tumulazione delle salme avverrà di regola fila per fila e fossa dopo fossa.
In una fossa non potrà essere tumulato più di un cadavere eccezion fatta della madre e del neonato morto subito dopo il parto.
- Art. 15** Nelle cappelle e nei colombari la tumulazione avviene nelle celle già predisposte (in quelli comunali, da sinistra a destra partendo dal basso verso l'alto) ed in modo che le stesse siano ermeticamente chiuse mediante un tavolato in mattoni e malta di cemento, in modo da rendere impossibile qualsiasi esalazione.
Al tavolato verrà applicata una lastra di marmo su cui i famigliari provvederanno ad iscriverci le generalità della persona deposta.
Per le cappelle e i colombari è obbligatorio l'uso della doppia cassa in cui l'interna metallica saldata a fuoco.
- Art. 16** Esumazioni:
- salvo in caso d'inchiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura;
 - le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale;
 - l'autorizzazione per l'esumazione deve essere chiesta dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
È soggetta ad una tassa di Fr. 15.00 che è incassata dal dipartimento contro rimborso postale;
 - quando si procederà allo spurgo parziale del campo comune per far luogo ad altri seppellimenti, il Municipio avviserà gli interessati almeno un mese prima dell'esecuzione dei lavori.
- Art. 17** Le ossa rinvenute nella rimozione di fosse o loculi, potranno essere raccolte nell'ossario comunale o, a richiesta degli interessati, potranno essere seppellite o collocate nei loculi già occupati da familiari.
- Art. 18** La camera mortuaria è destinata al deposito di quelle salme che prima della loro sepoltura richiedono osservazione od eventuali indagini necroscopiche.
Quando fosse occupata da un cadavere, il Municipio provvederà all'opportuna sorveglianza diurna e notturna, a complemento di quanto compete al custode-affossatore.
- Art. 19** L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune tutti i resti mortali ridotti allo stato di semplice scheletro provenienti dalla rotazione dei posti nei campi comuni o di altra provenienza, questa previo permesso da accordare dal Municipio.

DISPOSIZIONI DIVERSE E TASSE

Art. 20 La Cancelleria municipale terrà un apposito registro di tutte le concessioni per colombari, lapidi, monumenti, ecc. con indicazione delle relative tasse e scadenze.

Art. 21 Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono devolute a giudizio del Municipio.

Art. 22 Qualsiasi infrazione al presente regolamento sarà punita con un multa da fissare dal Municipio, riservata l'eventuale azione civile.

Art. 23 Sono previste ed applicabili le seguenti tasse:

- **Locazione loculi:** per la durata di 50 anni, con diritto di rinnovare la concessione per un periodo di 30 anni pagando la metà tassa.

La ricorrenza dei termini ha inizio dal momento dell'occupazione, rispettivamente dal momento in cui il loculo viene riservato.

a) per i domiciliati nel Comune Fr. 2'500.00

c) deposito di un'urna cineraria o di una cassetta contenenti le ossa in un loculo già occupato Fr. 500.00

- **Costo di un loculo cinerario con occupazione**

a) di una cassetta Fr. 500.00

b) di due cassette Fr. 700.00

Per le locazioni in atto valgono le disposizioni in vigore al momento della concessione, ritenuto che l'eventuale rinnovo è fatto per un periodo di 30 anni, con facoltà al Municipio di eventuale aggiornamento delle tasse.

- **Campi comuni:** per il permesso di inumazione di salme nei campi comuni sono applicabili le seguenti tasse:

a) per domiciliati nel comune gratuito

b) per gli attinenti non domiciliati nel comune Fr. 50.00

c) per persone non decedute nel Comune, non attinenti né domiciliate nello stesso Fr. 100.00

- **Lapidi e monumenti:** sono previste le seguenti tasse per posa di lapidi e di monumenti nel campo comune per tutta la durata della rotazione:

a) per i domiciliati nel Comune Fr. 30.00

b) per gli attinenti non domiciliati nel Comune Fr. 60.00

c) per persone non decedute nel Comune, non attinenti né domiciliate nello stesso Fr. 100.00

Semplici contorni della fossa non superanti le dimensioni previste all'art. 10 e di croci di legno sono esenti da tasse.

- **Camera mortuaria:** per deposito di salme nella cappella mortuaria per ogni 24 ore o frazione, compresa la sorveglianza Fr. 100.00

Art. 24

Il presente regolamento abroga quello precedente e entrerà in vigore non appena saranno eseguiti i lavori di ampliamento e di sistemazione del cimitero stesso, previa approvazione da parte. Dell'On.da
Assemblea Comunale.
Approvato nella seduta municipale del 04.08.1967.

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

Gli scrutatori: Cereghetti Giuseppe e Spinedi Giuseppe fu Pietro
Il Presidente: A. Cremonini Il segretario: A. Lurà

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: A. Cremonini Il Segretario: A. Lurà

Il presente regolamento del cimitero di Salarino è stato approvato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino con sua risoluzione n. 2130 del 26 marzo 1968 ritenute le modificazioni contemplate in detta risoluzione (già apportate nel testo) e salvo i diritti dei terzi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il presidente: Bixio Celio p.o. Il Cancelliere: Crivelli

Modifiche

Il presente regolamento ha subito le seguenti modifiche (già contenute nel testo):

- 1978 Ris. Consiglio di Stato del 14 dicembre 1978
art. 4; art. 5; art. 23
- 1979 Ris. Dipartimento dell'interno del 17 agosto 1979
art. 23
- 1990 Ris. Dipartimento dell'interno del 9 febbraio 1990
art. 17; art. 23